



Comune di Montale
Provincia di Pistoia

piano operativo

variante n.1 di manutenzione e per modifiche puntuali

relazione di controdeduzioni alle osservazioni

SINDACO
Ferdinando Betti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Simona Fioretti

GARANTE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA PARTECIPAZIONE
Paola Petruzzi

PROGETTISTA
Riccardo Luca Breschi
con Andrea Giraldi
e Luca Agostini

STUDI GEOLOGICI
Gaddo Mannori

Premessa

In relazione alla Variante di manutenzione e per modifiche puntuali al Piano Operativo del Comune di Montale, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.97 del 29.12.2020 e pubblicato sul BURT n.2 del 13.01.2021, ci sono state trasmesse dall'Ufficio Urbanistica n.7 osservazioni pervenute nei termini, fra le quali è compresa anche un'osservazione dello stesso Ufficio Urbanistica.

Sono poi pervenuti al Comune alcuni contributi da parte degli Enti che hanno specifiche competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica o in materie ad essa correlate: i contributi pervenuti sono analizzati nel successivo paragrafo 2 e nel caso in cui essi pongano l'esigenza o l'opportunità di introdurre modifiche negli elaborati della variante essi sono stati controdedotti con le stesse modalità utilizzate per le osservazioni.

Le osservazioni e i contributi pervenuti sono stati divisi in due gruppi

- **A:** Osservazioni
- **B:** Contributi di Enti.

I due gruppi di osservazioni e di contributi sono distintamente riportati nelle Appendici della presente relazione e sono stati esaminati e valutati con le modalità ed i criteri illustrati nei successivi paragrafi 1 e 2.

1. Criteri per l'esame delle osservazioni

Ciascuna delle 7 osservazioni pervenute è stata analizzata e valutata singolarmente: gli esiti dell'esame delle osservazioni sono riportati in formato tabellare nell'Appendice 1 per semplificarne la riproduzione e facilitarne la lettura. Per ciascuna delle osservazioni sono fornite le seguenti informazioni:

1. Numero d'ordine dell'osservazione
2. Eventuale lettera per individuare distinte richieste contenute nella stessa osservazione
3. Nome/denominazione dei soggetti richiedenti
4. Numero di protocollo e data di presentazione
5. Identificazione catastale dell'area o del fabbricato oggetto dell'osservazione, ove presente
6. Localizzazione dell'area o del fabbricato oggetto dell'osservazione:UTOE, indirizzo e località
7. Tipologia dell'osservazione: cartografica o normativa
8. Sintesi dell'osservazione

9. Parere del progettista della Variante al Piano Operativo.

Nei pareri espressi per ogni osservazione sono riportate le motivazioni delle proposte di accoglimento e non accoglimento delle richieste avanzate.

Il parere espresso su ciascuna osservazione o quesito posto dall'osservazione si conclude con una delle seguenti proposte:

- ACCOGLIBILE
- NON ACCOGLIBILE
- PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
- NON PERTINENTE quando l'osservazione pone questioni che non hanno attinenza con i contenuti della Variante al PO.

Al parere di accoglimento parziale o totale dell'osservazione è associata l'indicazione dell'elaborato della variante che viene modificato (in genere numero della tavola o numero dell'articolo delle NTA). Nel caso in cui l'accoglimento anche parziale dell'osservazione non comporti modifica degli elaborati del Piano se ne dà esplicitamente atto.

Nel caso l'osservazione ponga più quesiti fra loro distinti, ciascuno di essi è stato identificato con una lettera per illustrarne singolarmente i contenuti e per consentire risposte specifiche a ciascuna richiesta. E' comunque espresso, sulla base delle risposte date ai diversi quesiti, un parere complessivo sull'osservazione nei termini sopraindicati: accoglibile, non accoglibile, parzialmente accoglibile, non pertinente. Il parere di "non pertinente" è espresso solo nei casi in cui tutti i sub-pareri sui singoli quesiti sono tutti non pertinenti: in caso contrario non si tiene conto, nella valutazione complessiva, dei sub-pareri valutati come "non pertinenti". Nel caso in cui un singolo quesito sia valutato "parzialmente accoglibile", e tutti gli altri quesiti della stessa osservazione siano considerati "accoglibili" o "non accoglibili", la valutazione complessiva dell'osservazione è "parzialmente accoglibile".

2. Criteri per l'esame dei contributi di Enti

Sono pervenuti al Comune i seguenti contributi da parte di Enti:

- contributo del MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di FI-PO-PT (prot.3015 del 12.02.2021) che ha posto questioni attinenti ad alcune modifiche normative della Variante e che è stata pertanto esaminata e controdedotta nell'Appendice 2,

- contributo di Publiacqua SPA (n.3692 del 11.03.2021) che, in riferimento alla VAS, conferma il parere conferma il parere favorevole alla variante a condizione che in fase attuativa degli interventi sia richiesto il parere di competenza. Il contributo non richiede controdeduzioni per cui non è esaminato nell'Appendice 2,

- contributi dei seguenti settori della Regione Toscana, trasmessi con nota del Settore Pianificazione del Territorio (prot. n.3820 del 13.03.2021):

- *a) Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole*
- *b) Settore Infrastrutture per la Logistica*
- *c) Genio Civile Valdarno Centrale*
- *d) Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti*
- *e) Settore Pianificazione e controlli in materia di cave*
- *f) Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio*
- *g) Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente*

Del suddetto elenco i contributi dei Settori a), b), e), g) non evidenziano particolari problematiche nella Variante rispetto alle specifiche competenze dei Settori e pertanto non richiedono alcuna controdeduzione.

Il contributo c) del Genio Civile comunica l'esito positivo del controllo delle indagini geologico tecniche ai sensi dell'art. 12 del D.P.G.R. 5/R/2020 e non richiede pertanto alcun esame e controdeduzione.

Il contributo d) del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti richiama le componenti ambientali di competenza del Settore al fine di incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale: tali aspetti sono stati presi in esame nell'ambito della procedura di VAS conclusasi con la valutazione di non assoggettabilità della Variante alla VAS. Il contributo non richiede pertanto alcun esame e controdeduzione.

Il contributo f) del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio evidenzia alcune problematiche in relazione alle modifiche normative in due articoli delle NTA ed è stato pertanto esaminato e controdedotto nell'ambito dell'Appendice 2.

In conclusione, dei contributi pervenuti da parte di Enti nell'Appendice 2 della presente relazione sono illustrati e controdedotti il contributo della Soprintendenza e il contributo del del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana. Detti

contributi sono esaminati utilizzando lo stesso formato tabellare delle osservazioni con una sintetica descrizione del contenuto dell'osservazione ed un conseguente parere.

3. Elaborati del PO adottato modificati a seguito dell'esame delle osservazioni e dei contributi

L'esame e la controdeduzione delle osservazioni e l'esame e la valutazione dei contributi di Enti hanno portato a modifiche degli elaborati del Piano Operativo adottato.

Le variazioni riguardano la Relazione illustrativa della Variante e il suo allegato sugli estratti cartografici, le NTA del Piano, il documento sulla "Ricognizione dei beni paesaggistici", l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi alcune tavole del quadro conoscitivo, quasi tutte le tavole del progetto, sia dello Statuto del territorio che delle Strategie dello sviluppo sostenibile.

Di seguito si dà sinteticamente delle modifiche introdotte negli elaborati del Variante al PO.

Documenti

Doc. 1

La Relazione illustrativa Doc. 1 è stata modificata aggiornandola con le controdeduzioni alle osservazioni, in particolare in relazione al parziale o totale accoglimento delle osservazioni 2 e 3 dei privati e del contributo 1a della Soprintendenza.

Doc. 2

Le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione Doc. 2 sono evidenziate nel testo che sovrappone lo stato adottato allo stato modificato a seguito dell'esame delle osservazioni e dei contributi.

Le modifiche riguardano pochi articoli del testo generale delle Norme e scaturiscono in misura prevalente dalle richieste contenute nell'osservazione dell'Ufficio Urbanistica e nel contributo della Soprintendenza. Modifiche minori, concentrate nelle appendici, derivano dal parziale accoglimento delle osservazioni 2 e 4 dei privati.

Doc. 4

Le modifiche del Doc. 4 "Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi. Stato sovrapposto" riguardano esclusivamente la localizzazione della cassa di espansione lungo via Garibaldi a Stazione.

Elaborati grafici

Doc.1 B e Tavole del progetto urbanistico

Le tavole del Piano Operativo modificate a seguito dell'esame delle osservazioni sono le seguenti:

Tavola 1.2 (il territorio rurale 1:5.000)

Tavole 2.2, 2.3 (il territorio urbanizzato 1:2.000)

Tavola 4 (individuazione dei beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi 1.5.000)

Da tali modifiche consegue la variazione degli estratti cartografici del Doc. 1A allegato alla relazione illustrativa: gli estratti delle tavole modificate a seguito dell'esame e dell'accoglimento, totale o parziale, delle osservazioni sono raccolti in un nuoco allegato denominato Doc.1B. Si fa presente che in detto allegato sono riportate esclusivamente le modifiche delle tavole 2.2 e 2.3 in scala 1:2000 in quanto le modifiche della tav. 1.2 e della tav. 4 sono automatiche conseguenze delle modifiche delle tavv. 2.2 e 2.3.

COMUNE DI MONTALE - OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ADOTTATA												
n°	lettera	richiedente	Protocollo Data	Foglio catastale	Particelle catastali	UTOE PS	tav. PO	Indirizzo	Località	Tipologia	sintesi osservazione	parere
1		Ufficio urbanistica comunale	n.1834 04.02.2021							Normativa	L'osservazione è articolata in più richieste distinte che vengono illustrate singolarmente di seguito.	A ciascuna delle diverse richieste avanzate si risponde separatamente di seguito
	1a										1a. Si chiede, all'art.18 comma 1 delle NTA, di richiamare espressamente, in relazione alla definizione di distanza, le disposizioni del DPGR 87/R/2020 sulla misurazione delle distanza minima fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.	1a. Si ritiene la modifica richiesta utile per una migliore comprensione ed applicazione delle norme sulle distanze e si procede di conseguenza all'integrazione del comma 1 dell'art. 18. Accoglibile con modifica dell'art. 18 delle NTA
	1b										1b. Si fa presente l'opportunità di verificare l'attualità dei riferimenti contenuti nelle NTA ai titoli edilizi da acquisire in relazione agli interventi da realizzare. Si suggerisce in ogni caso di togliere dalle NTA teli riferimenti, se non dovuti, per le seguenti ragioni: - perché la materia è disciplinata direttamente dalla normativa nazionale e regionale, fatti salvi pochissimi casi in cui è demandata agli strumenti urbanistici comunali, - per le frequenti modifiche a cui è soggetta la stessa normativa nazionale e regionale che richiederebbe altrettanto frequenti aggiornamenti delle NTA, - perché eventuali precisazioni sui titoli edilizi possono trovare una più idonea collocazione nel nuovo Regolamento Edilizio in corso di redazione.	1b. Si ritiene condivisibile l'osservazione, compreso il suggerimento di collocare nel Regolamento Edilizio eventuali precisazioni sui titoli edilizi da acquisire. Anche se sono molto pochi i richiami nelle NTA ai titoli abilitativi si provvede a correggere le seguenti disposizioni: - all'art.38 comma 3.1 in relazione ai mutamenti di destinazione senza opere soggetti a SCIA nel caso in cui determinino incremento di carico urbanistico, si toglie il riferimento alla SCIA sostituendolo con quello di CILA in conformità alle disposizioni dell'art.98 della LR 65/2014, modificato con la LR 69/2019; - all'art.45 comma 3.1, si propone di superare il ricorso al permesso di costruire e di rinviare al Regolamento Edilizio il compito di stabilire l'eventuale obbligo di un atto di assenso preventivo del Comune per gli interventi di restauro, ristrutturazione edilizia conservativa e pertinenziali su immobili non vincolati dal D.Lgs.42/2004; - all'art. 81 comma 5 lettera a) si precisa che il ricorso alla SCIA con atto assenso preventivo per talune fattispecie di autorimesse fuori terra in zona agricola è possibile se non si deve ricorso al permesso di costruire. L'osservazione è pertanto accoglibile con le modifiche sopraindicate. Accoglibile con modifica degli art.38, 45, 81 delle NTA
	1c										1c. Si ritiene opportuno ammettere la possibilità che l'intervento di ampliamento premiale previsto per gli interventi di riordino dei manufatti pertinenziali nei Tessuti storici TS2 (art. 51 comma 2 sesta a-linea delle NTA) possa essere non solo contestuale ma anche successivo all'intervento di demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti se l'ampliamnto non comporta modifica della sagoma.	1c. Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto non comporta alcuna modifica di sagoma dell' edificio demolito e ricostruito consentendo di usufruire di una premialità non richiesta o non attuata contestualmente all' intervento di riordino e riqualificazione degli spazi e dei volumi pertinenziali. Accoglibile con modifica dell' art. 51 delle NTA
	1d										1d. Oltre a correggere eventuali refusi presenti nel testo delle NTA, si chiede di aggiungere agli standard previsti dalla Variante il parcheggio pubblico Pp96 che non era stato conteggiato nell' Appendice 3 in sede di adozione.	1d. Si provvede ad eliminare i refusi presenti nel testo delle NTA ed a correggere l'errore materiale segnalato nel conteggio degli standard dei parcheggi nell' Appendice 3. Accoglibile con modifica dell' Appendice 3 delle NTA
												Valutazione complessiva dell' osservazione Accoglibile
2		Omissis	n. 2256 12.02.2021 ed integrazione n. 6903 del 12.05.2021	35	327 367 sub. 7	3	2.3	Via Enrico Mattei	Stazione	Normativa Cartografica	In relazione all'area di pertinenza dell' ex Dogana a Stazione, riclassificata nella Variante adottato da area ferroviaria a verde privato, si chiede quanto segue: 1) destinare, come proposto in origine, la stessa porzione di particella a TP4 anziché a Verde Privato, in quanto pertinenza dell'edificio e dell'area TP4, anche in considerazione del fatto che l'area in esame presenta già una forte decurtazione di potenziale edificatorio dovuta alle esistenti gronde a sbalzo di oltre 3,5mt sul capannone e poste a 12mt di altezza, oltre al fatto che l'area è già provvista di notevole superficie permeabile; inoltre l'area stessa contribuirebbe all'indice edificatorio ma resterebbe comunque ineditata in quanto troppo vicina alla ferrovia;	Si ritiene che delle tre richieste avanzate nell' osservazione originaria le richieste n.2 e n.3 non siano accoglibili per le seguenti e distinte ragioni: n.2) l'area facente parte della particella catastale 327 non può essere classificata TP4 perché ricade all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, n.3) le aree TP4 sono aree produttive del tutto peculiari per la loro ubicazione ed origine: non sono pertanto idonee ad accogliere depositi di materiali e lavorazioni all'aperto come quelle dei materiali edili di risulta. In relazione alla richiesta n.1, essa si ritiene accoglibile nella formulazione contenuta nell' integrazione dell' osservazione di cui

COMUNE DI MONTALE - OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ADOTTATA												
n°	lettera	richiedente	Protocollo Data	Foglio catastale	Particelle catastali	UTOE PS	tav. PO	Indirizzo	Località	Tipologia	sintesi osservazione	parere
											<p>2) Nello stesso modo del p.to 1), destinare la porzione evidenziata nel secondo estratto di piano, facente parte della particella 327, a TP4 anziché ad area ferroviaria.</p> <p>3) Che si possa includere, nel comma 2 dell'art. 63 delle N.T.A., riguardante depositi di materiali ed attività produttive all'aperto, anche le aree classificate nel tessuto TP4, essendo queste aree destinate, tra le altre, ad attività di logistica ed avendo spesso la necessità di poter creare depositi temporanei all'aperto. Si chiede inoltre che in queste aree ci sia possibilità di lavorazione (scelta e macinazione) di materiali edili di risulta.</p> <p>In una successiva integrazione dell'osservazione (prot. 6903 del 12.05.2021) nel caso di mancato accoglimento delle richieste sopradescritte il richiedente ha avanzato in subordine la seguente proposta:</p> <p>- di realizzare e cedere al Comune un parcheggio di circa 1500 mq, posto in continuità con il parcheggio Pp96, previsto nella Variante adottata, nel caso in cui la residua parte dell' area di proprietà classificata come verde privato in fase di adozione venga riclassificata in zona TP4.</p>	<p>al prot. 6903 del 12.05.2021, per le seguenti ragioni:</p> <p>- perchè la proposta di realizzare e cedere un parcheggio pubblico di circa 1500 mq ha un evidente interesse pubblico, in quanto rafforza le dotazioni di parcheggi a servizio della stazione ferroviaria, in continuità con quelli già indicati in fase di adozione della Variante;</p> <p>- perché l'area che sarebbe riclassificata in zona TP4 non può essere edificata per l'obbligo di rispettare le distanze minime prescritte per legge dalle linee ferroviarie,</p> <p>- perché la classificazione in TP4, come dichiarato nell'osservazione, è finalizzata essenzialmente a compensare l'incidenza delle pensiline esistenti sulla superficie coperta per le diverse modalità di calcolo di detto parametro.</p> <p>Nel recepire la proposta si ritiene necessario precisare all' art.62 delle NTA che l'utilizzazione dell'indice della zona riclassificata da verde privato a TP4 è subordinato alla realizzazione e cessione del parcheggio pubblico previsto e che detta area sia sistemata a verde ed alberata per una profondità non inferiore a 10 mt dalla linea ferroviaria.</p> <p>Parzialmente accoglibile con modifica della tav.2.3 e dell' art. 62 delle NTA</p>
3		Omissis	n.3706 11.03.2021	34	24, 26, 50	3	2.3	Via Giuseppe Garibaldi	Stazione	Cartografica	<p>In relazione alla previsione della cassa di espansione lungo via Garibaldi a Stazione si chiede di spostarla ad una maggiore distanza di Villa Selvavecchia, verso nord-ovest nell'area retrostante il distributore di carburanti, valutando anche la possibilità di ridimensionare il previsto invaso.</p>	<p>Si ritiene la richiesta parzialmente accoglibile in quanto si valuta positivamente lo spostamento della cassa di espansione in una posizione più distante da Villa Selvavecchia. Rispetto all'ubicazione proposta nell'osservazione si ritiene però più funzionale e compatibile con il contesto la collocazione della cassa, a nord del distributore di carburanti, sul fronte di via Garibaldi. La nuova localizzazione della cassa ricade nella stessa zona urbanistica di quella proposta in fase di adozione e ad essa si applicano le stesse condizioni previste per la precedente localizzazione, incluse le indicazioni contenute nel parere di non assoggettabilità a VAS.</p> <p>Parzialmente accoglibile con modifica della tav.2.3 e della tav. 1.2</p>
4		Omissis	n.3741 12.03.2021	29	176, 687, 854, 855, 863, 1104, 1105	2	2.2	Via Aldo Moro	Capoluogo	Cartografica Normativa	<p>In relazione all'intervento di completamento dei tessuti urbani CTR.4 in via A.Moro a Montale, si chiede un aumento ad almeno 800mq di SE residenziale senza previsione di verde pubblico su entrambi i lotti CTR.4a e CTR.4b e che sul lotto CTR.4a sia prevista soltanto la quota di parcheggio pubblico derivante dall'ampliamento di SE 400 mq del lotto CTR.4c</p>	<p>Non si ritiene accoglibile la richiesta di elevare a 800 mq la SE residenziale nei lotti CTR.4a e CTR.4b in quanto la riduzione da 800 mq a 600 mq di SE nei due lotti, effettuata con la Variante, è motivata dal contestuale trasferimento di mq 400 nel lotto CTR.4c: obiettivo della Variante è infatti mantenere inalterata la capacità edificatoria complessiva dell'intervento: Non si ritiene inoltre accoglibile la richiesta di sopprimere le previsioni di verde pubblico nei due lotti e di parcheggi pubblici nel lotto CTR.4a in quanto gli standard originari della lottizzazione erano dimensionati per una funzione prevalentemente produttiva e non per funzioni residenziali e commerciali come quelle previste dall'intervento CTR.4. Si ritiene ammissibile e funzionale all' attuazione dell'intervento una modesta rettifica dei confini fra la superficie fondiaria e le aree destinate a verde pubblico e a parcheggio pubblico nel lotto CTR. 4b con conseguente modifica della tav. 2.2, della scheda norma nell' Appendice 1 e degli standard dell' Appendice 3 delle NTA.</p> <p>Parzialmente accoglibile con modifica della tav.2.2 e delle Appendici 1 e 3 delle NTA</p>
5		Omissis	n.3748 12.03.2021	27	75, 189, 235, 297, 299, 301, 622, 623, 641	2	2.2	Via Gherardo Nerucci	Capoluogo	Cartografica	<p>L'osservazione ha per oggetto lo stesso procedimento e la stessa previsione delle osservazioni n.6 e n.7 ed ha in larga parte gli stessi contenuti di dette osservazioni. Essa avanza tre distinte richieste a cui fanno da premessa una serie di considerazioni sintetizzate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i coniugi Remollino fanno presente di non aver ricevuto riscontro alle loro osservazioni trasmesse a seguito della ricevuta comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; - in data 29.12.2020 con deliberazione n. 97 il Consiglio 	<p>Sull'osservazione l' Ufficio Urbanistica d'intesa con l' Ufficio Lavori Pubblici del Comune ha fornito le informazioni e le valutazioni necessarie per controdedurre le tre osservazioni in cui si articola a partire dalle premesse illustrate nella colonna a lato e rispetto alle quali si fa presente quanto segue :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (prot. 16736 /06.01 del 16.11.2020) è stata inviata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 ed è finalizzato a

COMUNE DI MONTALE - OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ADOTTATA

n°	lettera	richiedente	Protocollo Data	Foglio catastale	Particelle catastali	UTOE PS	tav. PO	Indirizzo	Località	Tipologia	sintesi osservazione	parere
											<p>Comunale adotta la Variante in questione senza apportare modifiche sostanziali per quanto riguarda la previsione di interesse degli osservanti, indicata con la sigla A.1. nella documentazione tecnica allegata a detta deliberazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra le particelle citate nella comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio notificata agli osservanti, ve ne sono alcune su cui gli stessi non vantano alcun titolo di proprietà, su un'altra risultano intestatari catastali ma dichiarano di non esserne proprietari, su un'altra ancora sostengono di vantare un diritto ma non è chiaro se si tratti di comproprietà o solo diritto di passo; - la previsione della nuova viabilità sarebbe a vantaggio solo delle abitazioni in destra idraulica del Torrente Settola, attualmente raggiungibili solo tramite passerella pedonale; - i coniugi Remollino temono che la nuova viabilità possa essere utilizzata "a fini ludici" da più soggetti rispetto agli attuali fruitori dei sentieri esistenti; - nel tratto corrispondente all'attuale passo comune verrebbe ad aumentare il rischio di incidenti in ragione dell'andamento stretto e tortuoso di detto passaggio, in cui peraltro insistono pozzetti e porzioni di fognature che dovranno essere tutelati; - la superficie espropriabile derivante dalla previsione della nuova viabilità risulta inferiore a quella indicata nella comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. <p>L'osservazione è corredata di n.5 allegati. Di seguito si illustrano separatamente le tre osservazioni.</p>	<p>garantire la partecipazione degli interessati; eventuali osservazioni relative e conseguenti a detto avviso "vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni." (D.P.R. n. 327/2001, art. 11 c. 2);</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici." (D.P.R. n. 327/2001, art. 11 c. 5); - i commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 stabiliscono che "Tutti gli atti della procedura espropriativa... sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile." Pertanto non c'è stata alcuna omissione nel processo partecipativo, eventualmente solo un'attribuzione di proprietà maggiori rispetto a quelle effettivamente possedute, ma non viceversa. <p>Di seguito si controdeducono separatamente le tre osservazioni.</p>
	5a										<p>5a. Si osserva che come indicato in premessa insistono vari errori e carenze nell'aggiornamento degli atti catastali che necessitano di correzione.</p>	<p>5a. Con riferimento alle precisazioni fatte sopra in relazione alle premesse dell'osservazione si ritiene che l'Ente abbia correttamente adempiuto agli obblighi di partecipazione e pubblicità riguardanti il presente procedimento. Per quanto concerne l'aggiornamento degli atti catastali, lo stesso compete agli intestatari/proprietari dei beni. L'osservazione non è pertanto accoglibile. Non accoglibile</p>
	5b										<p>5b. Viene proposta una soluzione alternativa alla nuova viabilità lungo il Settola, illustrata in relazione tecnica allegata all'osservazione: si propone di sostituire l'attuale passerella con un passaggio pedonale dotato di parapetto sull'argine del torrente, in prossimità dei fabbricati, ove è prevista la realizzazione di una scogliera; tale passaggio pedonale ripristinerebbe l'accesso alle abitazioni che sarebbero rese inaccessibili una volta eliminata la passerella sul torrente Settola. Tale soluzione sarebbe più economica rispetto all'attuale previsione in termine di costi di realizzazione ed indennità di esproprio.</p>	<p>5b. La soluzione alternativa proposta dall'osservante è stata valutata dall'Amministrazione Comunale, anche sentendo gli altri enti competenti in materia, ed è stata ritenuta non attuabile per le ragioni illustrate di seguito. E' emerso dalle verifiche effettuate che la soluzione proposta dovrebbe comunque garantire la sicurezza rispetto ad uno scenario per alluvioni poco frequenti, ovvero con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a duecento anni. Ciò comporterebbe la realizzazione di una serie di ingenti opere atte a realizzare un camminamento ad una quota superiore al battente idraulico associato al suddetto scenario, con relativo franco di sicurezza, al fine di ridurre la vulnerabilità in caso di evento alluvionale. E' evidente che la soluzione proposta non "consisterebbe nella semplice realizzazione di un marciapiede e della relativa balaustra", come asserito dall'osservante, ma comporterebbe invece la realizzazione di importanti opere di difesa idraulica con spese maggiori rispetto a quelle stimate per la realizzazione del progetto redatto dal Comune di Montale, tenendo conto anche delle eventuali spese accessorie relative alla presenza del pozzo indicato nell'osservazione. Infine, l'Amministrazione Comunale deve prioritariamente tener conto del rapporto costo/benefici di un'opera pubblica; nello specifico si paragona un intervento che</p>

COMUNE DI MONTALE - OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ADOTTATA												
n°	lettera	richiedente	Protocollo Data	Foglio catastale	Particelle catastali	UTOE PS	tav. PO	Indirizzo	Località	Tipologia	sintesi osservazione	parere
												consentirebbe un'accessibilità limitata ad alcune abitazioni, raggiungibili esclusivamente a piedi, con uno che permetterebbe invece di raggiungere tali abitazioni con mezzi carrabili, compreso mezzi di soccorso. Per tali ragioni non si ritiene accoglibile l'osservazione. Non accoglibile
	5c										5c. Si chiede che, qualsiasi soluzione venga percorsa, sia tenuta nella massima ed esplicita considerazione la tutela dagli abusi della proprietà dei coniugi Remollino e la sicurezza degli impianti di scarico e delle fognature.	5c. In merito agli aspetti ritenuti lesivi della proprietà che sono illustrati nelle premesse dell'osservazione e che motivano questa terza richiesta si forniscono le seguenti precisazioni: <ul style="list-style-type: none"> - esiste già un percorso che porta verso la collina fino a Montale Alto, fruibile da chiunque "a fini ludici"; non si ritiene che il diverso tracciato comporti di per sé un incremento rispetto agli attuali fruitori e conseguentemente un aggravio per gli osservanti; - in fase esecutiva dei lavori verranno salvaguardati i pozzetti e le porzioni di fognature esistenti sul tracciato, sollevando gli attuali proprietari da eventuali spese di sostituzione/ripristino di detti manufatti, qualora si rendesse necessario; - si ritiene che il rischio di incidenti, in ragione del maggior utilizzo e dell'andamento stretto e tortuoso del percorso, sia irrilevante in considerazione dell'esiguo aumento del numero di residenti che vi transiteranno, peraltro limitato da apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale, unitamente all'imposizione di adeguata limitazione della velocità. Pur non condividendo le valutazioni relative al rischio di incremento dei transiti sulla strada in oggetto, si ritengono fondate le richieste di attenzione per la sicurezza stradale e degli impianti a rete esistenti, e pertanto si valuta che l'osservazione possa essere considerata parzialmente accoglibile. Parzialmente accoglibile
												Valutazione complessiva dell'osservazione Parzialmente accoglibile
6		Omissis	n.3813 13.03.2021	27	75, 297, 299, 622, 623, 641	2	2.2	Via Gherardo Nerucci	Capoluogo	Cartografica	L'osservazione ha per oggetto lo stesso procedimento e la stessa previsione delle osservazioni n.5 e n.7 ed ha in larga parte gli stessi contenuti di dette osservazioni. Essa avanza tre distinte richieste a cui fanno da premessa una serie di considerazioni sintetizzate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> - i sig.ri Pozzi Laura e Ferri Luigi fanno presente di non aver ricevuto riscontro alle loro osservazioni trasmesse a seguito della ricevuta comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; - in data 29.12.2020 con deliberazione n. 97 il Consiglio Comunale adotta la Variante in questione senza apportare modifiche sostanziali per quanto riguarda la previsione di interesse degli osservanti, indicata con la sigla A.1. nella documentazione tecnica allegata a detta deliberazione; - tra le particelle citate nella comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio notificata agli osservanti, ve ne sono alcune su cui gli stessi non vantano alcun titolo di proprietà, su un'altra sostengono di vantare un diritto ma non è chiaro se si tratti di comproprietà o solo diritto di passo; - la previsione della nuova viabilità sarebbe a vantaggio solo delle abitazioni in destra idraulica del Torrente 	Sull'osservazione l'Ufficio Urbanistica d'intesa con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune ha fornito le informazioni e le valutazioni necessarie per controdedurre le tre osservazioni in cui si articola a partire dalle premesse illustrate nella colonna a lato e rispetto alle quali si fa presente quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - la comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (prot. 16739/06.01 e prot. 16728/06.01 del 16.11.2020, rispettivamente inviati a Pozzi Laura e Ferri Luigi) è stata inviata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 ed è finalizzato a garantire la partecipazione degli interessati; eventuali osservazioni relative e conseguenti a detto avviso "vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni." (D.P.R. n. 327/2001, art. 11 c. 2); - "Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici." (D.P.R. n. 327/2001, art. 11 c. 5); - i commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 stabiliscono che "Tutti gli atti della procedura espropriativa... sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale

COMUNE DI MONTALE - OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ADOTTATA

n°	lettera	richiedente	Protocollo Data	Foglio catastale	Particelle catastali	UTOE PS	tav. PO	Indirizzo	Località	Tipologia	sintesi osservazione	parere
											<p>Settola, attualmente raggiungibili solo tramite passerella pedonale;</p> <p>– i sig.ri Pozzi Laura e Ferri Luigi sostengono che la nuova viabilità comporterà l'aumento del transito in un tratto poco idoneo a causa dell'andamento stretto e tortuoso di detto passaggio.</p> <p>L'osservazione è corredata di n.6 allegati. Di seguito si illustrano separatamente le tre osservazioni.</p>	<p>diverso proprietario effettivo. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.” Pertanto non c'è stata alcuna omissione nel processo partecipativo, eventualmente solo un'attribuzione di proprietà maggiori rispetto a quelle effettivamente possedute, ma non viceversa.</p> <p>Di seguito si controdeducono separatamente le tre osservazioni.</p>
	6a										<p>6a. Si osserva che come indicato in premessa insistono vari errori e carenze nell' aggiornamento degli atti catastali che necessitano di correzione.</p>	<p>6a.Con riferimento alle precisazioni fatte sopra in relazione alle premesse dell' osservazione si ritiene che l' Ente abbia correttamente adempiuto agli obblighi di partecipazione e pubblicità riguardanti il presente procedimento. Per quanto concerne l'aggiornamento degli atti catastali, lo stesso compete agli intestatari/proprietari dei beni. L'osservazione non è pertanto accoglibile. Non accoglibile</p>
	6b										<p>6b. Viene proposta una soluzione alternativa alla nuova viabilità lungo il Settola, illustrata in relazione tecnica allegata: si propone di sostituire l'attuale passerella con un passaggio pedonale dotata di parapetto sull'argine del torrente, in prossimità dei fobbricati, ove è prevista la realizzazione di una scogliera; tale passaggio pedonale ripristinerebbe l'accesso alle abitazioni che sarebbero rese inaccessibili una volta eliminata la passerella sul torrente Settola. Tale soluzione sarebbe più economica rispetto all'attuale previsione in termine di costi di realizzazione ed indennità di esproprio.</p>	<p>6b.La soluzione alternativa proposta dall'osservante è stata valutata dall'Amministrazione Comunale, anche sentendo gli altri enti competenti in materia, ed è stata ritenuta non attuabile per le ragioni illustrate di seguito. E' emerso dalle verifiche effettuate che la soluzione proposta dovrebbe comunque garantire la sicurezza rispetto ad uno scenario per alluvioni poco frequenti, ovvero con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a duecento anni. Ciò comporterebbe la realizzazione di una serie di ingenti opere atte a realizzare un camminamento ad una quota superiore al battente idraulico associato al suddetto scenario, con relativo franco di sicurezza, al fine di ridurre la vulnerabilità in caso di evento alluvionale. E' evidente che la soluzione proposta non “consisterebbe nella semplice realizzazione di un marciapiede e della relativa balaustra”, come asserito dall'osservante, ma comporterebbe invece la realizzazione di importanti opere di difesa idraulica con spese maggiori rispetto a quelle stimate per la realizzazione del progetto redatto dal Comune di Montale, tenendo conto anche delle eventuali spese accessorie relative alla presenza del pozzo indicato nell'osservazione. Infine, l'Amministrazione Comunale deve prioritariamente tener conto del rapporto costo/benefici di un'opera pubblica; nello specifico si paragona un intervento che consentirebbe un'accessibilità limitata ad alcune abitazioni, raggiungibili esclusivamente a piedi, con uno che permetterebbe invece di raggiungere tali abitazioni con mezzi carrabili, compreso mezzi di soccorso. Per tali ragioni non si ritiene accoglibile l'osservazione. Non accoglibile</p>
	6c										<p>6c.Si chiede che, qualsiasi soluzione venga percorsa, sia tenuta nella massima ed esplicita considerazione la tutela della sicurezza degli attuali proprietari, con particolare attenzione all'interscambio dei veicoli i quali non potranno che percorrere il passo con senso alternato grazie all'installazione di cartellonistica adeguata e di segnalazione semaforica. Pari considerazione è richiesta nella valutazione dell' ulteriore aggravio di traffico cui sarà soggetto il passo.</p>	<p>6c. In merito alle preoccupazioni sulla sicurezza e sull' aggravio di traffico manifestate nell'osservazione si fa presente quanto segue: - si ritiene che l'incremento di traffico nell'attuale passo a comune dell'andamento “stretto e tortuoso” sia irrilevante in considerazione dell'esiguo aumento del numero di residenti che vi transiteranno; - l'eventuale pericolo derivante dal presunto incremento di traffico sarà inoltre contenuto con l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale, unitamente all'imposizione di adeguata limitazione della velocità.</p> <p>Pur non condividendo le preoccupazioni relative al rischio di</p>

COMUNE DI MONTALE - OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ADOTTATA												
n°	lettera	richiedente	Protocollo Data	Foglio catastale	Particelle catastali	UTOE PS	tav. PO	Indirizzo	Località	Tipologia	sintesi osservazione	parere
												incremento dei transiti sulla strada in oggetto, si ritengono tuttavia fondate le richieste di porre la massima attenzione alla sicurezza stradale e dei residenti con l'apposizione di idonea segnaletica nel tratto più stretto della via. Per tale ragione si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile. Parzialmente accoglibile
												Valutazione complessiva dell'osservazione Parzialmente accoglibile
7		Omissis	n.3816 13.03.2021	27	75, 297, 299, 622, 623, 641,	2	2.2	Via Gherardo Nerucci	Capoluogo	Cartografica	L'osservazione ha per oggetto lo stesso procedimento e la stessa previsione delle osservazioni n.5 e n.6 ed ha in larga parte gli stessi contenuti di dette osservazioni. Essa avanza tre distinte richieste a cui fanno da premessa una serie di considerazioni sintetizzate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> - la sig.ra Ferri Ilva fa presente di non aver ricevuto riscontro alle loro osservazioni trasmesse a seguito della ricevuta comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; - in data 29.12.2020 con deliberazione n. 97 il Consiglio Comunale adotta la Variante in questione senza apportare modifiche sostanziali per quanto riguarda la previsione di interesse degli osservanti, indicata con la sigla A.1. nella documentazione tecnica allegata a detta deliberazione; - tra le particelle citate nella comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio notificata agli osservanti, ve ne sono alcune su cui gli stessi non vantano alcun titolo di proprietà, su un'altra sostengono di vantare un diritto ma non è chiaro se si tratti di comproprietà o solo diritto di passo; - la previsione della nuova viabilità sarebbe a vantaggio solo delle abitazioni in destra idraulica del Torrente Settola, attualmente raggiungibili solo tramite passerella pedonale; - la sig.ra Ferri Ilva sostiene che la nuova viabilità comporterà l'aumento del transito in un tratto poco idoneo a causa dell'andamento stretto e tortuoso di detto passaggio. L'osservazione è corredata di n.5 allegati. Di seguito si illustrano separatamente le tre osservazioni.	Sull'osservazione l'Ufficio Urbanistica d'intesa con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune ha fornito le informazioni e le valutazioni necessarie per controdedurre le tre osservazioni in cui si articola a partire dalle premesse illustrate nella colonna a lato e rispetto alle quali si fa presente quanto segue : <ul style="list-style-type: none"> - la comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (prot. 16732/06.01 del 16.11.2020) è stata inviata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 ed è finalizzato a garantire la partecipazione degli interessati; eventuali osservazioni relative e conseguenti a detto avviso "vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni." (D.P.R. n. 327/2001, art. 11 c. 2); - "Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici." (D.P.R. n. 327/2001, art. 11 c. 5); - i commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 stabiliscono che "Tutti gli atti della procedura espropriativa... sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceve la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione precedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile." Pertanto non c'è stata alcuna omissione nel processo partecipativo, eventualmente solo un'attribuzione di proprietà maggiori rispetto a quelle effettivamente possedute, ma non viceversa. Di seguito si controdeducono separatamente le tre osservazioni.
	7a										7a. Si osserva che come indicato in premessa insistono vari errori e carenze nell'aggiornamento degli atti catastali che necessitano di correzione.	7a. Con riferimento alle precisazioni fatte sopra in relazione alle premesse dell'osservazione si ritiene che l'Ente abbia correttamente adempiuto agli obblighi di partecipazione e pubblicità riguardanti il presente procedimento. Per quanto concerne l'aggiornamento degli atti catastali, lo stesso compete agli intestatari/proprietari dei beni. L'osservazione non è pertanto accoglibile. Non accoglibile
	7b										7b. Viene proposta una soluzione alternativa alla nuova viabilità lungo il Settola, illustrata in relazione tecnica allegata: si propone di sostituire l'attuale passerella con un passaggio pedonale dotato di parapetto sull'argine del torrente, in prossimità dei fabbricati, ove è prevista la realizzazione di una scogliera; tale passaggio pedonale ripristinerebbe l'accesso alle	7b. La soluzione alternativa proposta dall'osservante è stata valutata dall'Amministrazione Comunale, anche sentendo gli altri enti competenti in materia, ed è stata ritenuta non attuabile per le ragioni illustrate di seguito. E' emerso dalle verifiche effettuate che la soluzione proposta dovrebbe comunque garantire la sicurezza rispetto ad uno scenario

COMUNE DI MONTALE - OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ADOTTATA

n°	lettera	richiedente	Protocollo Data	Foglio catastale	Particelle catastali	UTOE PS	tav. PO	Indirizzo	Località	Tipologia	sintesi osservazione	parere
											<p>abitazioni che sarebbero rese inaccessibili una volta eliminata la passerella sul torrente Settola. Tale soluzione sarebbe più economica rispetto all'attuale previsione in termine di costi di realizzazione ed indennità di esproprio.</p>	<p>per alluvioni poco frequenti, ovvero con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a duecento anni. Ciò comporterebbe la realizzazione di una serie di ingenti opere atte a realizzare un camminamento ad una quota superiore al battente idraulico associato al suddetto scenario, con relativo franco di sicurezza, al fine di ridurre la vulnerabilità in caso di evento alluvionale. E' evidente che la soluzione proposta non "consisterebbe nella semplice realizzazione di un marciapiede e della relativa balaustra", come asserito dall'osservante, ma comporterebbe invece la realizzazione di importanti opere di difesa idraulica con spese maggiori rispetto a quelle stimate per la realizzazione del progetto redatto dal Comune di Montale, tenendo conto anche delle eventuali spese accessorie relative alla presenza del pozzo indicato nell'osservazione. Infine, l'Amministrazione Comunale deve prioritariamente tener conto del rapporto costo/benefici di un'opera pubblica; nello specifico si paragona un intervento che consentirebbe un'accessibilità limitata ad alcune abitazioni, raggiungibili esclusivamente a piedi, con uno che permetterebbe invece di raggiungere tali abitazioni con mezzi carrabili, compreso mezzi di soccorso. Per tali ragioni non si ritiene accoglibile l'osservazione. Non accoglibile</p>
											<p>7c. Si chiede che, qualsiasi soluzione venga percorsa, sia tenuta nella massima ed esplicita considerazione la tutela della sicurezza degli attuali proprietari, con particolare attenzione all'interscambio dei veicoli i quali non potranno che percorrere il passo con senso alternato grazie all'installazione di cartellonistica adeguata e di segnalazione semaforica. Pari considerazione è richiesta nella valutazione dell'ulteriore aggravio di traffico cui sarà soggetto il passo.</p>	<p>7c. In merito alle preoccupazioni sulla sicurezza e sull'aggravio di traffico manifestate nell'osservazione si fa presente quanto segue: - si ritiene che l'incremento di traffico nell'attuale passo a comune dell'andamento "stretto e tortuoso" sia irrilevante in considerazione dell'esiguo aumento del numero di residenti che vi transiteranno; - l'eventuale pericolo derivante dal presunto incremento di traffico sarà inoltre contenuto con l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale, unitamente all'imposizione di adeguata limitazione della velocità. Pur non condividendo le preoccupazioni relative al rischio di incremento dei transiti sulla strada in oggetto, si ritengono tuttavia fondate le richieste di porre la massima attenzione alla sicurezza stradale e dei residenti con l'apposizione di idonea segnaletica nel tratto più stretto della via. Per tale ragione si ritiene l'osservazione parzialmente accoglibile. Parzialmente accoglibile</p>
												<p>Valutazione complessiva dell'osservazione Parzialmente accoglibile</p>

COMUNE DI MONTALE - CONTRIBUTI DI ENTI ALLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ADOTTATA												
n°	lettera	richiedente	Protocollo Data	Foglio catastale	Particelle catastali	UTOE PS	tav. PO	Indirizzo	Località	Tipologia	sintesi osservazione	parere
1		MIBACT Soprintendenza FI - PO - PT	n.3015 26.02.2021							Normativa	L'osservazione dopo una puntuale illustrazione dei contenuti della Variante, concentra l'attenzione su tre aspetti che richiedono una risposta ed un conseguente parere e che vengono esaminati di seguito separatamente.	
	1a										<p><u>1a) Modifiche normative</u> Con specifico riferimento alle modifiche introdotte nelle NTA all'art.128 comma 2.3, relativo alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ed all' art.134 con specifica attenzione al comma 4 relativo agli impianti fotovoltaici nelle casse di espansione, si raccomanda una differenziazione normativa nel caso in cui eventuali interventi interessino aree assoggettate a tutela paesaggistica, facendo presente in analogia con quanto richiesto dal Settore Paesaggio della Regione Toscana (successivo contributo n.2) che si rende altrimenti necessario sottoporre le previsioni alla Conferenza Paesaggistica.,</p>	<p>Si precisa quanto segue: 1) in relazione all' art.128 si fa presente che le norme introdotte con la Variante, in particolare il comma 2.3, sono finalizzate a richiamare le disposizioni della LR 41/2018, e in particolare l'art.3 comma 2 che elenca gli interventi ammessi negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle fasce di rispetto di 10 metri dei corsi d'acqua. Onde evitare che tale richiamo possa essere interpretato come ampliamento delle possibilità di intervento ammesse dalla LR 41/2018, si ritiene opportuno sopprimere integralmente il comma 2.3 dell' art.128 delle NTA; 2) in relazione all'art.134 e in particolare alle modifiche introdotte al comma 3 si fa presente che non si rende necessaria una norma per differenziare i casi di localizzazione di casse di espansione in zone assoggettate a tutela paesaggistica in quanto, come recita il primo periodo di detto comma, la previsione di nuove casse di espansione è comunque assoggettata a variante al Piano Operativo e conseguentemente al parere della Conferenza Paesaggistica. In relazione al comma 4 dello stesso art. 134 si fa presente che esso fa riferimento a specifiche disposizioni della legislazione di settore (art.5 della LR 11/2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia"). Anche in questo caso comunque, onde evitare che l'introduzione di detto comma 4 all'art.134 delle NTA possa essere interpretato come un ampliamento delle possibilità di intervento ammesse dall'art.5 della LR 11/2011 si ritiene opportuno sopprimere integralmente il comma 4 dell' art. 134 delle NTA.</p> <p>Si ritiene che con i chiarimenti forniti e con le modifiche proposte (soppressione del comma 2.3 dell' art.128 e del comma 4 dell' art. 134 delle NTA) siano di fatto superate le esigenze di differenziazioni normative richieste nel contributo e che esso, per questo specifico punto, possa di conseguenza essere considerato accoglibile. Accoglibile con modifica degli artt.128 e 134 delle NTA</p>
	1b										<p><u>1b) Previsioni di nuovi percorsi ciclopeditoni</u> Si segnala che alcuni percorsi ciclopeditoni individuati dalla Variante possono interferire con beni tutelati dalla Parte II del D.Lgs 42/2004 e si suggerisce di conseguenza una specifica disciplina per regolare gli interventi nelle aree di rispetto di detti beni.</p>	<p>Premesso che gli interventi per piste ciclopeditoni ricadenti nelle aree di rispetto dei beni tutelati dalla Parte II del D.Lgs 42/2004 sono comunque assoggettati ad autorizzazione della Soprintendenza, si condivide comunque l'opportunità di introdurre una specifica disciplina di tutela per tali casi nell' ambito dell' art. 124 delle NTA relativo ai percorsi ciclopeditoni.</p> <p>Si ritiene pertanto accoglibile questo specifico punto del contributo. Accoglibile con modifica dell' art. 124 delle NTA</p>
	1c										<p><u>1c) Ambito archeologico</u> Si ricorda in riferimento alle modifiche puntuali per opere pubbliche o di interesse pubblico che il Nuovo Codice degli Appalti all'art.25 prescrive che le opere pubbliche sono subordinate alla verifica preventiva di interesse archeologico. Si ricordano inoltre gli adempimenti e le procedure fissate dalla normativa nel caso di rinvenimento di emergenze archeologiche.</p>	<p>Si prende atto del richiamo al rispetto di precisi adempimenti definiti dalla vigente legislazione che non richiedono pertanto ulteriori precisazioni nel testo delle norme.</p> <p>Si ritiene comunque il contributo utile e da accogliere pienamente. Accoglibile senza modifica degli elaborati</p>
												<p>Valutazione complessiva del contributo: Accoglibile</p>

COMUNE DI MONTALE - CONTRIBUTI DI ENTI ALLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO ADOTTATA

2	Regione Toscana Settore Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	n.3820 13.03.2021								<p>Il contributo dopo un'approfondito esame delle modifiche puntuali introdotte dalla Variante non rileva per queste previsioni aspetti problematici, limitandosi a suggerire l'utilizzo di tecniche ecocompatibili per il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli nelle nuove aree a parcheggio e l'utilizzo di essenze autoctone per il corredo vegetazionale.</p> <p>In relazione alle modifiche normative, in analogia con il contributo della Soprintendenza, fa presente che si dovrà procedere con l'attivazione della Conferenza Paesaggistica, qualora gli interventi descritti agli art. 128 (<i>Corsi d'acqua: fasce di rispetto, ambiti di pertinenza fluviale, contesti fluviali</i>) e 134 (<i>Aree per opere di regimazione idraulica</i>) andassero ad interessare aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004.</p>	<p>In relazione alle raccomandazioni sulle modalità di realizzazione dei parcheggi pubblici e delle relative dotazioni vegetazionali si fa presente che il Titolo IX delle NTA del PO contiene già disposizioni di carattere generale sulle dotazioni arboree e sul contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli: tali disposizioni saranno precisate e dettagliate nell'ambito del nuovo Regolamento Edilizio che è attualmente in corso di redazione.</p> <p>Per quanto riguarda le modifiche normative si ritiene che con i chiarimenti e le variazioni degli artt.128 e 134 indicati nel parere sul punto 1a del contributo della Soprintendenza si sia di fatto accolto anche il presente contributo e non si renda necessario sottoporre la Variante in oggetto alla Conferenza Paesaggistica.</p> <p>Accogliabile con modifica degli artt. 128 e 134 delle NTA</p>
---	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--